

I BENI COMUNI NEGLI STATUTI MEDIEVALI DEL TERRITORIO SENESE

Alessandro Dani

I. BENI COMUNI E ANTICHI STATUTI: QUALCHE MOTIVO DI INTERESSE GIURIDICO ATTUALE

Con la locuzione ‘beni comuni’ si farà qui riferimento ai c. d. beni di uso civico o proprietà collettive (indicati nelle fonti anche come *communìa* o *communalia*): beni e risorse naturali (come pascoli, boschi, terreni, acque) fruiti e gestiti da comunità territoriali più o meno ampie, a diverso titolo giuridico. Com’è noto, talvolta sono rimasti fino ad oggi nella forma dei *demani civici* previsti dalla legge n. 1766 del 1927¹: nel territorio anticamente senese, comprendente grossomodo le Province di Siena e Grosseto² sono presenti demani civici soprattutto nelle aree della Maremma, dell’Amiata e delle Colline Metallifere³. Nella Provincia di Siena non si registrano ad oggi Co-

¹ Per un quadro della normativa vigente si veda FABRIZIO MARINELLI, *Gli usi civici*, Milano, Giuffrè, 2013; MARIA ATHENA LORIZIO et al., *Usi civici. Ieri e oggi. Studi raccolti dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Velletri*, Padova, Cedam, 2007.

² Ma con esclusione dei consistenti centri dell’alta Val d’Elsa di San Gimignano, Poggibonsi e Colle di Val d’Elsa.

³ Può trattarsi sia di capoluoghi comunali che di frazioni; nel secondo caso i demani civici sono gestiti da amministrazioni separate dei beni di uso civico (ASBUC). Più precisamente, riguardano i Comuni di Campagnatico (ASBUC di Montorsaio), Casteldelpiano (capoluogo), Castell’Azzara (capoluogo ed ASBUC di Selvena), Castiglione della Pescaia (ASBUC di Tirli), Cinigiano (capoluogo, ma in ASBUC, più ASBUC di Poggi del Sasso e ASBUC di Sasso d’Ombrone), Civitella-Paganico (ASBUC di Civitella Marittima), Gavorrano (capoluogo), Grosseto (ASBUC di Batignano, ASBUC di Montepescali e ASBUC di Istia d’Ombrone), Isola del Giglio, Massa Marittima (capoluogo e ASBUC DI Tatti), Montieri (ASBUC di Gerfalco), Orbetello (capoluogo), Rocca-

muni interessati da demani civici e una decina sono ufficialmente destinata-
ri, a seguito di istruttoria, di un decreto di archiviazione negativo⁴.



Figura 1. Carta dei demani civici attuali nel territorio senese-grossetano

strada (capoluogo, ma in ASBUC, più ASBUC di Sticciano, ASBUC di Montemassi, ASBUC di Tornietta), Santa Fiora (capoluogo), Semproniano (ASBUC di Cellena, ASBUC di Rocchette di Fazio), Sorano (ASBUC di Montevitozzo). I dati sono tratti dall'Allegato G del Piano di Indirizzo Territoriale del 2015 della Regione Toscana.

⁴ Si tratta di quelli di Siena, Castelnuovo Berardenga, Asciano, Buonconvento, Montalcino, Monticiano, Chiusi, Cetona, Abbadia San Salvatore, Colle di Val d'El-

Ma, in realtà, molti territori comunali, nell'area considerata come nel resto della Toscana e d'Italia, necessitano di istruttorie demaniali oppure esse sono in via di svolgimento. Tali indagini, di competenza regionale, richiedono di regola anche l'analisi degli statuti superstiti, fondamentali per provare l'antico utilizzo collettivo dei beni da parte delle comunità, e dunque per la determinazione della *qualitas soli*.




Figura 2. Montepescali e il suo statuto del 1427.

La testimonianza degli statuti può dunque risultare decisiva per riconoscere a certi beni (pascoli, boschi, terreni o acque interne) la natura di demanio civico, con la conseguente ferma tutela assicurata dall'inalienabilità ed inusucapibilità. Tale carattere è stato ribadito, in conformità alla legislazione statale, dalla legge della Regione Toscana n. 27 del 23 maggio 2014, sulla *Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti di uso civico*. Nel preambolo (§ 1) il legislatore toscano afferma che

sa. In Provincia di Grosseto è stata dichiarata l'assenza di usi civici nei Comuni di Follonica, Scarlino, Scansano, Manciano, Pitigliano, Magliano in Toscana. I dati sono ancora tratti dall'Allegato G del Piano di Indirizzo Territoriale del 2015 della Regione Toscana.

l'obiettivo principale della tutela dei beni civici resta attuale e consiste nel favorire la permanenza delle popolazioni nei territori di residenza, a presidio del territorio stesso, rilanciando l'istituto in quanto vitale e finalizzabile anche al soddisfacimento delle più moderne esigenze sociali. [...] Di qui la riscoperta e l'esercizio di forme di gestione collettiva dei terreni, la manutenzione del territorio e la conservazione attiva dell'ambiente, fino alla creazione di comportamenti cooperativi in campo economico, sociale e ambientale.

L'amministrazione separata, comunale o frazionale a seconda dei casi, è assicurata da un ente gestore articolato in un'assemblea di utenti, in un comitato di amministrazione e in un presidente del comitato di amministrazione (art. 15). All'assemblea, tra gli altri compiti, spetta di adottare uno *statuto*, da approvarsi dalla Giunta regionale, ed un regolamento per la gestione dei beni (art. 17).

Alle amministrazioni separate la legge regionale toscana attribuisce, sulla scorta della legge nazionale n. 97 del 1994 (art. 3) e della legge forestale della Toscana n. 39 del 2000, personalità giuridica di diritto privato e dunque secondo le regole di quest'ultimo deve avvenire la gestione dei beni in questione. Su questo, come su altri aspetti, è evidente che le necessità del presente hanno prevalso su istanze di un difficile recupero dei caratteri storici, inclinanti a mio avviso più sul versante del 'pubblico' – ovviamente non statalistico, ma locale-comunitario – che non del 'privato'.

La complessa vicenda attuale dei demani civici, non priva anche di aspetti problematici, ben attesta l'ampiezza e l'interesse del fenomeno storico dei beni comuni, che tuttavia sarebbe fuorviante ricondurre entro le figure ed i principi del diritto vigente, in cui emerge uno iato – sconosciuto al Medioevo – tra il Comune come persona giuridica e la comunità di cui era espressione⁵. Inoltre si trattava un tempo di situazioni giuridiche multiformi, non sempre di facile individuazione e qualificazione perché si inserivano in un quadro dei diritti reali diverso dal nostro (pensiamo alla stessa coesistenza di *dominia*). La materia dei 'beni comuni' era ai margini e talora del tutto fuori del diritto romano giustiniano studiato nelle università: per questo fu affrontata dai giuristi più sensibili alla realtà del loro tempo all'insegna di una mediazione tra diritto romano e diritto locale. Si cercò spesso comunque di leggere le situazioni comunitarie sorte dalla prassi rurale, da consuetudini di vil-

⁵ Ho cercato di affrontare questi problemi nell'articolo *Il concetto giuridico di "beni comuni" tra passato e presente*, «Historia et ius», VI, 2014, <<http://www.historiaetius.eu>>, al quale debbo rinviare.

laggio e di castello, alla luce dei concetti, delle categorie e dei termini romanistici e ciò sicuramente ha contribuito a rendere ingarbugliata la materia⁶.

Il recente vivace dibattito sui ‘beni comuni’ ha infine ulteriormente ampliato e complicato il loro spettro semantico, per indicare beni e servizi estranei all’esperienza medievale (dal servizio idrico al paesaggio ai *new commons* del tipo di Internet). Allora non sarà superfluo ricordare che un tempo si trattava di beni non ad accesso illimitato, puramente inclusivi, ma anche dotati di netti caratteri di esclusività, perché fruiti da ben circoscritte ed individuate comunità locali, con esclusione di regola di ogni tipo di forestieri, termine con cui, com’è noto, già si indicavano gli abitanti di un Comune limitrofo.

Nel Senese, come altrove, si trattava di beni necessari alla vita stessa della comunità insediata in quel particolare territorio e, proprio perché quantitativamente limitati, non potevano che essere prioritariamente ad accesso limitato. Vediamo tuttavia dalle fonti che non di rado, in caso di eccedenza, la comunità titolare poteva discrezionalmente consentirne il godimento, a titolo oneroso, ad altri soggetti.

Oggi questa titolarità ristretta dei beni comuni pre-moderni può apparire una sorta di ‘privilegio’ all’insegna di un deteriore particolarismo e localismo, come l’idea stessa di una pervasiva comunità che si arrogava estesi poteri organizzativi, normativi, di comando, anche comprimendo la sfera di libertà individuale. In realtà, tanto i beni comuni quanto, più in generale, l’organizzazione comunitaria nel suo complesso rispondevano del tutto coerentemente ai valori, alle necessità quotidiane, al modo di vivere del tempo ed erano – almeno di regola – il portato di una peculiare vicenda storica di antropizzazione del territorio.

La quasi totalità dei Comuni del territorio senese nacque da precedenti signorie di castello, dove la comunità locale aveva faticosamente costruito, dissodato, bonificato, difeso e pacificato il proprio ambiente umano senza nessun aiuto esterno. Il privilegio di godere dei boschi, dei pascoli e degli altri beni comuni inoltre mai era disgiunto da pressanti doveri di collaborazione, di sostegno, di partecipazione ad ogni livello alla vita della propria comunità. Il Comune medievale anzitutto, qui come altrove, imponeva obblighi ai propri membri, esigeva responsabilità e impegno da ciascuno. Il termine stesso *Commune* deriverebbe da *cum muniis*, cioè co-obbligato, nel senso di condivisione di doveri, di cariche. Il contrario è *immunem* (*non munem*), libero da prestazioni, cioè senza doveri. Nella fase iniziale della vita comunale un so-

⁶ *Ibidem*.

lenne giuramento sanciva su base sacrale l'appartenenza al nuovo tipo di istituzione, atto reso necessario proprio dalla novità di simile *societas*⁷.

Vi era poi, sicuramente, un'ideologia di matrice tomistica-aristotelica che esaltava la subordinazione del bene individuale a quello collettivo, che affermava l'imperfezione del singolo di fronte alla perfezione della comunità⁸, di cui si fecero portavoce anche alcuni toscani illustri come Giordano da Pisa e Remigio de' Girolami⁹. Questa peculiare declinazione del pensiero aristotelico, con accentuazione di certi suoi contenuti, fu suggerita da una realtà sociale realmente e capillarmente comunitaria, da mentalità popolari che talora affondavano tenacemente le loro radici nell'epoca longobarda e, nei centri minori, nell'esperienza pre-comunale entro i *castra* signorili.

Ma è tempo di esaminare i nostri statuti, che rappresentano senza dubbio, in questa materia, una fonte imprescindibile, una necessaria base di partenza per ogni ulteriore considerazione.

2. GLI STATUTI MEDIEVALI DEL SENESE

In tutto sono giunti a noi circa una sessantina di statuti comunali medievali del territorio senese, escludendo le copie del medesimo testo, le *chartae libertatis*, gli statuti di consorzierie e altri statuti non riferibili a Comuni. La maggior parte, una quarantina, sono del Quattrocento, una dozzina del Trecento e il resto, esiguo del Duecento¹⁰.

⁷ Diciamo per inciso che non si tratta affatto, come credono oggi alcuni critici dei beni comuni, di romanticismo rurale o di suggestioni germanizzanti di cui sarebbe stata succube certa storiografia ottocentesca, ma della pura e semplice realtà in contesti di vita materiale richiedenti necessariamente collaborazione, condivisione e solidarietà.

⁸ Sul pensiero di San Tommaso sul punto, si veda PAOLO GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*, Roma-Bari, Laterza, 2000⁷, pp. 195-196.

⁹ Cfr. GIORDANO DA PISA, *Prediche recitate a Firenze dal 1303 al 1306 ed ora per la prima volta pubblicate*, a cura di C. Moreni, Firenze, Magheri, 1831; MARIA CONSIGLIA DE MATTEIS, *La teologia politica comunale di Remigio de' Girolami*, Bologna, Patron, 1977; CHIARA FRUGONI, *Una lontana città. Sentimenti e immagini nel Medioevo*, Torino, Einaudi, 1983.

¹⁰ Per notizie su di essi, con indicazione delle collocazioni archivistiche e delle edizioni debbo rinviare al mio recente libro *Gli statuti dei Comuni della Repubblica di Siena (secoli XIII-XV). Profilo di una cultura comunitaria*, Siena, Il Leccio, 2015.



Figura 3. Gli statuti di Magliano del 1356, di Radicondoli del 1411 e Piancastagnaio del 1416.



Figura 4. Statuti medievali nel territorio senese

Il quadro non corrisponde affatto – occorre avvertire – alla reale quantità, né alla scansione cronologica, delle redazioni statutarie un tempo presenti. Da altre fonti, come il Caleffo Vecchio¹¹, sappiamo che molti statuti del Duecento e del Trecento sono andati perduti, che si ebbe in quei secoli un'intensa produzione e che in molti casi, gli statuti quattrocenteschi o di età moderna sopravvissuti fino a noi sono solo delle rielaborazioni aggiornate di testi precedenti. Il vero panorama statutario medievale è dunque andato sommerso per sempre nelle nebbie del tempo ed è oggi solo vagamente intuibile. Basti considerare che ben 27 statuti medievali di Comuni del territorio senese attestano esplicitamente nei loro proemi la presenza di statuti più antichi, oggi perduti.

Gli statuti del Duecento di Comuni del territorio senese giunti a noi sono quelli di Montieri del 1219¹², di Radicofani del 1255¹³, di Montepinzutolo (Monticello Amiata) del 1261¹⁴, di Montefollonico del 1266¹⁵, di Monteagutolo del 1280¹⁶, di Montechiaro e Vico d'Arbia del 1281¹⁷ e quindi quel-

¹¹ Ivi, pp. 98-99.

¹² GIOACCHINO VOLPE, *Montieri: costituzione politica, struttura sociale e attività economica d'una terra mineraria toscana nel XIII secolo*, «Maremma. Bollettino della Società storica maremmana», I, 1924, pp. 117-123 = in *Medio Evo italiano*, Firenze, Sansoni, 1961², pp. 408-415. Una traduzione offre SERGIO BALDINACCI, «I breve di Montieri». *Verso l'autonomia della Comunità nel XIII secolo*, Massa Marittima, Comunità montana Colline Metallifere, 1996.

¹³ RENATO PIATTOLI, *Lo statuto del Comune di Radicofani dell'anno 1255 (frammento)*, «Bulettno senese di storia patria», XLII, 1935, pp. 48-65.

¹⁴ ILDEBRANDO IMBERCIADORI, *Constitutum Montis Pinzutoli (Monticello Amiata sec. XIII)*, «Bulettno senese di storia patria», XLIV, 1937, pp. 3-34 (= in *Per la storia della società rurale. Amiata e Maremma tra il IX e il XX secolo*, Parma, La Nazionale, 1971, pp. 39-71); trad.: ODILE REDON, NEDA MECHINI, *Un Comune medievale e le sue scritture. Da Montepinzutolo a Monticello Amiata*, Cinigiano, Amministrazione comunale Cinigiano, 1997, pp. 29-35.

¹⁵ SANDRO DE' COLLI, *Il breve della "societas populi" di Montefollonico*, «Bulettno senese di storia patria», LVI, 1949, pp. 126-129 (introduzione dell'Autore alle pp. 121-126).

¹⁶ FILIPPO LUIGI POLIDORI, *Statuto del Comune di Monteagutolo dell'Ardenghesca 1280-97*, in *Statuti senesi scritti in volgare ne' secoli XIII e XIV*, I, Bologna, Gaetano Romagnoli, 1863, pp. 1-66; SIMONA BELLUGI, *Monteagutolo di Pari. Una comunità dell'Ardenghesca nel Medioevo*, Pari, Editrice "Il mio Amico", 2007.

¹⁷ GIULIO PRUNAI, *Il feudo capitolare di Montechiaro e di Vico d'Arbia ed il suo statuto del 1280*, «Bulettno senese di storia patria», L, 1943, pp. 35-46, 69-87, 121-138.

li di fine secolo, di maggiore consistenza, di Chianciano del 1287¹⁸ e di Tintinnano (Rocca d'Orcia) del 1297¹⁹.

La prima fase di redazione statutaria, quella duecentesca, è nel complesso abbastanza avara di attestazioni di beni comuni. Nessuno dei brevi testi statutari anteriori al 1280 contiene norme riguardanti beni di utilizzo collettivo²⁰.

Il dato credo che possa essere spiegato, più che con un'improbabile assenza di tali beni, con la concisione e limitatezza dei primi statuti, che lasciavano in vita, negli aspetti non disciplinati, norme preesistenti di tipo consuetudinario, cioè non fissate per scritto ma di rilievo giuridico a tutti gli effetti. Appare difficile infatti pensare che, in pieno Duecento, non vi fossero regole per la fruizione dei pascoli e dei boschi, o che si ammettessero liberamente forestieri al godimento delle risorse naturali di pertinenza della comunità. Si consideri poi che in materia di usi civici è possibile dimostrare, confrontando fonti diverse, che ancora nella tarda età moderna parte della disciplina poteva non essere fissata nello statuto, ma da consuetudini inveterate²¹.

Lo statuto di Montegutolo del 1280 è il primo a testimoniare la presenza di beni comunali di vario tipo (pascoli, boschi, terreni) fruiti collettivamente dai paesani²². Il divieto di immettere bestiame forestiero nei pascoli lascia intendere la possibilità ammessa per quello locale²³, il divieto di pascolo

¹⁸ *Gli statuti di Chianciano dell'anno MCCLXXXVII ora per la prima volta messi in luce*, a cura di L. Fumi, Orvieto, Tipografia Tosini, 1874; *Chianciano 1287. Uno statuto per la storia della comunità e del suo territorio*, a cura di M. Ascheri, Roma, Viella, 1987.

¹⁹ LODOVICO ZDEKAUER, *La Carta libertatis e gli statuti della Rocca di Tentennano (1207-1297)*, «Buletto senese di storia patria», III, 1896, pp. 327-376; DONATELLA CIAMPOLI, CHIARA LAURENTI, *Gli statuti di Rocca d'Orcia-Tintinnano dai Salimbeni alla Repubblica di Siena (secoli XIII-XV)*, Siena, Betti Editrice, 2006, pp. 25-64.

²⁰ A parte una breve disposizione dello statuto di Montepinzutolo del 1261 (cap. 24), che vieta di immettere ovini nei castagneti dal primo aprile al primo novembre.

²¹ Cfr. il mio *Pluralismo giuridico e ricostruzione storica dei diritti collettivi*, «Archivio Scialoja-Bolla. Annali di studi sulla proprietà collettiva», I, 2005, pp. 61-84.

²² Cfr. S. BELLUGI, *Montegutolo* cit., pp. 77, 108-109, rubr. 79, 228, 230, oltre a quelle citate appresso.

²³ «Item statuimo che veruno homo di Montegutollo né de la corte non debia mectare neuna bestia forestiera in veruno nostro pascho sença paravola del Camarlengo et del Consiglio et del Vicaro, a pena et bando di x. soldi per ciascheuno di che ve le tenesse» (Ivi, p. 91, rubr. 153 [122]).

nel lecceto del Comune dalle calende di maggio alla festa dell'Assunta di agosto fa supporre la facoltà di far pascolare nel resto dell'anno²⁴, la possibilità di far bandire il proprio bosco o altro possedimento, precludendone l'utilizzo ad altri, indica la presenza di boschi e fondi privati non banditi fruiti collettivamente, magari per certe utilità limitate come l'approvvigionamento di legname secco o il pascolo brado di animali²⁵.

Lo statuto di Chianciano del 1287 contiene una quindicina di rubriche (282-298)²⁶ riguardanti molti beni comunitari, spesso individuando porzioni di territorio comunale o periodi dell'anno sottratti alla fruizione collettiva (legnatico e pascolo), ma lasciando ipotizzare quest'ultima al di fuori dei divieti. Anche qui (rubr. 298)²⁷, come al solito, si proibisce il pascolo al bestiame di forestieri, a meno di un permesso *ad hoc* da parte delle autorità comunali.

La IV distinzione *De dannis datis* dello statuto di Tintinnano/Rocca d'Orcia del 1297 attesta chiaramente la presenza estesa di *bona Communis* boschivi e pascolativi, nel vietarvi ad esempio l'immissione del bestiame in una parte dell'anno²⁸, il taglio da parte dei forestieri²⁹, prevedendo varie limitazioni per la caccia³⁰, la raccolta di erba³¹, il fare pali³².

Passando al primo Trecento, gli statuti di Massa Marittima del 1310 non contengono la parte sui *danni dati*, verosimilmente trattata in un testo a sé. Uno statuto massetano del danno dato giunto a noi risale al 1590 (conservato in copia del 1745)³³, ma il testo si presenta come un insieme di norme stratificate nel tempo, frutto di profonde trasformazioni ambientali verificatesi a partire dalla metà del Trecento, con una nuova centralità dell'alleva-

²⁴ Ivi, p. 94, rubr. 167 [146].

²⁵ «Item statuimo che chiunque del detto Comune volesse fare bandire el suo boscho, el Rettore e 'l Camarlengo sia tenuto esso fare bandire a petitione di chiunque l'adimandasse o altra possessione» (Ivi, p. 71, rubr. 50 [32]).

²⁶ Cfr. *Chianciano 1287* cit., pp. 175-177.

²⁷ Ivi, p. 177.

²⁸ Cfr. D. CIAMPOLI, C. LAURENTI, *Gli statuti di Rocca d'Orcia-Tintinnano* cit., p. 58, IV dist., rubr. 4.

²⁹ Ivi, p. 59, IV dist., rubr. 5.

³⁰ Ivi, p. 59, IV dist., rubr. 8.

³¹ Ivi, p. 60, IV dist., rubr. 10.

³² Ivi, p. 60, IV dist., rubr. 13.

³³ Esso è conservato presso l'Archivio storico del Comune di Massa (Fondo Preunitario, 2), ed è edito in *Statuti del danno dato della Città e Corte di Massa di Maremma*, a cura di G. Caglianone e M. Sozzi, Massa Marittima, s. e., 2004.

mento e dei pascoli conseguente ad un grave calo demografico e delle coltivazioni agricole e minerarie. Difficile dunque dire in che misura il testo possa aver tramandato norme vigenti nel Medioevo. Lo statuto di Massa del 1310 contiene invece, caso unico nel Senese, un'intera distinzione, la quarta (86 rubriche), dedicata alla normativa sull'attività mineraria (*Ordinamenta facta per Commune Masse super arte ramerie et argenterie*)³⁴, che tuttavia, per il lavoro e l'organizzazione che richiedeva, non può considerarsi in regime di uso civico.

Un altro dei pochi statuti di primo Trecento giunto a noi è quello del piccolo Comune signorile di Chiarentana, in Val d'Orcia (1314). Anche qui, come a Monteagutolo, Chianciano e Tintinnano le norme sui beni comuni si indirizzano soprattutto a limitare gli utilizzi collettivi di pascolo e legnatico.

Qui non vige la regola, rimasta in Maremma fino al secondo Settecento, che anche i campi privati coltivati, una volta effettuato il raccolto, fossero soggetti al pascolo *universale*, ma sono invece tutelati in ogni caso. Dell'antica differenza sembra rimanere un ricordo nella graduazione della pena da comminare ai trasgressori del divieto, pena che raddoppia nel caso in cui nel campo vi fosse la biada, nel periodo fissato in via presuntiva dalle calende di maggio a quelle di settembre.³⁵ Ed anche la raccolta di legna è vietata in via generale, sia per i *terrazzani* che per i forestieri, con la sola differenza che i primi pagavano metà pena e potevano ottenere il permesso di tagliare dal signore del luogo³⁶.

Se il piccolo statuto del Comune di Pieve a Molli (del 1338), sulla sommità della Montagnola senese, nulla più ci dice se non dell'esistenza di un bosco del Comune³⁷, lo statuto assai consistente di Montepulciano del 1337 dedica una dozzina di rubriche (*capitula silvarum*) alla tutela dei vari boschi comunali³⁸. Forse a seguito di abusi e nel timore di un depauperamento del

³⁴ Cfr. *Ordinamenta super arte fossarum rameriae et argenteriae civitatis Masse – Statuto delle miniere d'argento e di rame della Città di Massa*, a cura di F. Bonaini, «Archivio storico italiano», VIII, 1850, Appendice n. 27, pp. 631-699. Cfr. anche SERGIO BALDINACCI, GILBERTO FABRETTI, *L'arte della coltivazione del rame e dell'argento a Massa Marittima nel XIII secolo*, Firenze, Cantini, 1989, con riproduzione fotografica integrale del testo (pp. 75-104) e traduzione in italiano (pp. 105-149).

³⁵ *Lo statuto signorile di Chiarentana*, a cura di M. Salem Elsheikh, Siena, Il Leccio, 1990, p. 53, rubr. 93.

³⁶ *Ivi*, p. 56, rubr. 100 e 101.

³⁷ Cfr. LUCIANO BANCHI, *Statuto del Comune della Pieve a Molli del contado di Siena vulgarizzato circa l'anno MCCCXXXVIII*, Siena, Tipografia Mucci, 1866, p. 50.

³⁸ Cfr. *Statuto del Comune di Montepulciano (1337)*, a cura di U. Morandi, Firenze, Le Monnier, 1966, pp. 242-249, III dist., rubr. 120-131.

prezioso patrimonio arboreo, lo statuto detta ferree e puntigliose norme a tutela di quest'ultimo. Sono presenti, ma ben circoscritti, anche usi civici di legnatico, limitati ad arbusti (come vitalbe) e particolari alberi di minor pregio (acero, carpino), mentre per gli altri occorre una apposita licenza scritta da parte delle autorità comunali³⁹. Per i forestieri era invece proibito ogni sorta di taglio, come era tassativamente proibito portare legname delle selve comunali fuori del distretto comunale, sotto severe pene⁴⁰.

Le poche redazioni statutarie duecentesche e di primo Trecento che ci sono pervenute presentano quindi soprattutto norme volte a tutelare le coltivazioni e pongono invece limiti agli utilizzi collettivi, verosimilmente più diffusi nei secoli precedenti, quando una più bassa pressione demografica incoraggiava uno sfruttamento estensivo del territorio.

Il fattore demografico è essenziale per comprendere meglio le dinamiche di lungo periodo legate ai beni comuni. Com'è noto, il livello di popolazione toccò nel Senese il suo apice tra secondo Duecento e primo Trecento, ponendo necessità alimentari in misura prima sconosciuta⁴¹. Ad esse fu risposto mettendo a coltura nuove zone, intensificando le coltivazioni già esistenti⁴² ed incrementando l'allevamento con prati recinti, con parallela riduzione degli assetti collettivi, compatibili solo con metodi agricoli estensivi⁴³. E questo accadde non solo nel *contado*, ma anche nei pressi di quei centri del *distretto* che ormai avevano una discreta consistenza demografica. In questo periodo (che è quello che coincide con il governo dei Nove in Siena), si registrò molto probabilmente un'accelerazione nella diffusione di una proprietà dai contenuti più pieni, ido-

³⁹ Ivi, p. 244, III dist., rubr. 123.

⁴⁰ Ivi, p. 247, III dist., rubr. 125.

⁴¹ Nel corso del Duecento il numero degli abitanti di Siena aumentò di 4 o 5 volte: cfr. LJUBOV KOTEL'NIKOVA, *Città e campagna nel Medioevo italiano. Mondo contadino e ceti urbani dal V al XV secolo*, Roma, Editori Riuniti, 1986, p. 67.

⁴² Su questi aspetti di tecnica agraria (passaggio dal *maggese a due campi* a quello *a tre campi* etc.) rinviamo a EMILIO SERENI, *Agricoltura e mondo rurale*, in *Storia d'Italia*, I: *I caratteri originali*, Torino, Einaudi, 1972, pp. 175-181, in cui l'Autore sintetizza i caratteri dello sviluppo agricolo collegato alla ripresa demografica bassomedievale.

⁴³ Taluni hanno ravvisato in questi sviluppi una analogia con quelli che interessarono la Toscana nell'ultimo Settecento, quando esigenze produttive consigliarono a Pietro Leopoldo interventi a favore di una proprietà più piena. Cfr. PAOLO PIRILLO, *I beni comuni nelle campagne fiorentine basso medievali: evidenze documentarie ed ipotesi di ricerca*, in *I beni comuni nell'Italia comunale: fonti e studi*, «Mélanges de l'École Française de Rome. Moyen Age - Temps modernes», IC, 1987, p. 622.

nea a tutelare le preziose colture cerealicole e arboree: ciò emerge sia dai nostri statuti, sia dallo studio di Andrea Barlucchi sul contado all'epoca dei Nove, che ha utilizzato anche altri tipi di fonti (senesi e notarili)⁴⁴.

Gli usi collettivi, molto probabilmente, si ampliarono invece nuovamente dopo il crollo demografico di metà Trecento dovuto all'ecatombe della peste, in parallelo al favore necessariamente accordato all'allevamento rispetto all'agricoltura. Varie fonti inducono a ritenere che forme di utilizzo collettivo del territorio, nelle zone più distanti da Siena (dunque non interessate dalla mezzadria), tornarono ad ampliarsi, dopo la flessione tra Duecento e primo Trecento dettata dall'incremento delle colture, nell'ultimo periodo medievale, per rimanere poi ben presenti (specie in Maremma, Colline metallifere e Amiata), per tutta l'età moderna.

Da metà Trecento gli statuti, ormai pensati *ab origine* come testi di una certa articolazione e struttura, fatti per durare a lungo, si fanno più prodighi di notizie e particolari anche sui beni comuni e, pur lasciando molto probabilmente ancora in vita regole consuetudinarie per noi difficili da conoscere, rendono possibile delineare un quadro un po' più nitido. Sparsamente negli statuti, ma specialmente nelle distinzioni dei *danni dati* e degli *straordinari*, sono spesso collocate norme sulla tutela e la regolamentazione dei beni comunali, cospicui soprattutto nei Comuni più distanti da Siena e di grande significato per l'economia locale: oltre edifici ed infrastrutture (mulini, frantoi, forni, lavatoi, locande, fondachi e simili), boschi di vario tipo e pregio, pascoli, terreni affittati o concessi in enfiteusi, specchi e corsi d'acqua.

In via generale, i beni comunali possono distinguersi in beni di utilizzo pubblico-comunitario (o beni di uso civico) e beni che la comunità gestiva con criteri 'patrimoniali', affittandoli o concedendoli in vario modo a privati allo scopo di ricavare un reddito per far fronte alle varie esigenze. Questi ultimi erano dunque esclusi dall'utilizzo collettivo, avevano regole di gestione diverse (*in primis* i giuristi non richiedevano per essi la partecipazione amplissima nelle deliberazioni richiesta per gli altri)⁴⁵.

⁴⁴ ANDREA BARLUCCHI, *Il contado senese all'epoca dei Nove. Asciano e il suo territorio tra Due e Trecento*, Firenze, Leo Olschki, 1997, pp. 224-228.

⁴⁵ Sull'argomento debbo rinviare al mio scritto *Tra 'pubblico' e 'privato': i principi giuridici sulla gestione dei beni comuni ed un «consilium» cinquecentesco di Giovanni Pietro Sordi*, in *Gli inizi del diritto pubblico. 3: Verso la costruzione del diritto pubblico tra Medioevo e Modernità*, a cura di G. Dilcher, D. Quaglioni, Il Mulino – Duncker & Humblot, Bologna-Berlin 2011, pp. 599-638.

Questa *summa divisio* dei beni comunali, ben presente alla dottrina di diritto comune, risale alla distinzione del diritto romano, riferita anche ai beni delle città, tra *res in patrimonio populi* (soggette a gestione economica e rapporti patrimoniali ed assimilabili all'attuale patrimonio statale o di altri enti pubblici) e quelle *in publico usu* (lasciate all'utilizzo collettivo, non appropriabili e indisponibili)⁴⁶. Tuttavia, tanto nel diritto romano, come per i giuristi medievali, non vi fu mai una netta separazione fra i due gruppi e tantomeno era possibile stilare un elenco tassativo, a causa delle variazioni da caso a caso, in base a ragioni contingenti ed alla loro destinazione non solo permanente, ma anche temporanea⁴⁷. La categoria romana delle *res universitatis* è importante perché ad essa fecero costantemente riferimento i giuristi di diritto comune per interpretare e qualificare i beni dei Comuni, ma introducendo al contempo anche nuovi principi estranei alla disciplina romanistica e rispondenti invece alla cultura e alle esigenze della nuova epoca. Così, sotto un'apparente continuità, suggerita dall'impiego della stessa terminologia e delle medesime categorie, maturò una realtà nuova e diversa. Vari indizi suggeriscono che la comunità percepisse i beni di utilizzo collettivo come propri, anche al di là della mediazione dell'istituzione comunale formalizzata in persona giuridica e li ritenesse 'beni comuni', richiedenti modalità di gestione diverse dai beni comuni patrimoniali. È l'altra faccia, più arcaica e collettivista, del Comune: l'insieme degli *homines* che lo compongono. Quei beni erano qualcosa di diverso dai beni comunali ordinari: erano beni comunali-comuni, ma forse possiamo correttamente chiamarli *beni comunitari*.

Anche negli statuti del Medioevo più tardo ed anche in quelli più corposi, i beni comuni continuarono a trovare di regola una disciplina frammentaria, perché erano trattati non con il proposito di darne una chiara e completa descrizione, né tantomeno di delinearne i profili teorici, ma con la finalità soprattutto di precisare i limiti delle forme di utilizzo collettivo. Gli statuari ritenevano di soffermarsi, cioè, sulla tutela delle colture e dei possedimenti privati, sui modi di sfruttamento patrimoniale dei beni comunali, sulle preclusioni per i forestieri, sui limiti e divieti funzionali alla conservazione dei beni naturali della comunità.

A titolo di esempio, a proposito del legnaticeo, lo statuto di Rocca d'Orcia del 1420 prescrive: «Niuno forestieri possa né deba tagliare legna in la

⁴⁶ Cfr. ad es. *Dig.* 18.1.72.1; *Dig.* 50.16.17 pr.; *Dig.* 41.1.14 pr.; *Inst.* 3.19.2.

⁴⁷ GAETANO SCHERILLO, *Lezioni di diritto romano. Le cose, Parte prima: Concetto di cosa. Cose extra patrimonium*, Milano, A. Giuffrè, 1945, p. 96.

machia di là da l'Orcia [...]. Et qualunque contrafarà, sia condannato per ciascuna volta in soldi vinti e la mità del detto bando sia del guardiano o d'altri ch'acuserà»⁴⁸.

Spesso è messo a fuoco quanto sta al di fuori degli usi civici, quanto ne costituisce il limite, quanto è sottratto all'utilizzo comune. Ma essi erano radicati nella coscienza collettiva, erano sentiti come uno dei fondamenti stessi della comunità ed erano ben noti a tutti perché indispensabili a far fronte alle esigenze di ogni giorno (sostentare sé ed i propri animali, scaldarsi, costruire manufatti etc.). Per questo, perché basati giuridicamente su consuetudini, spesso non avevano bisogno di essere enunciati negli statuti, che dovevano insistere invece ripetutamente sulla tutela dei possedimenti privati, delle colture, delle bandite di pascolo e dei prati recinti. Così, l'effettivo quadro complessivo dei diritti reali esistenti su un antico territorio comunale solo in parte può essere desunto dalla sola analisi dello statuto del luogo ed occorre quindi utilizzare ogni fonte documentaria disponibile, dalle deliberazioni consiliari agli atti processuali e notarili, agli estimi⁴⁹.

Preziose indicazioni documentali furono raccolte, ormai più di vent'anni fa, con schede Comune per Comune, nel volume *Beni comuni e usi civici nella Toscana tardomedievale. Materiali per una ricerca* (Venezia 1995), curato da Marco Bicchierai ed edito dalla Giunta Regionale Toscana. Il lavoro, coordinato da Giovanni Cherubini e Giuliano Pinto, mirava anche a soddisfare esigenze dell'Ufficio usi civici e demani collettivi e dei tecnici impegnati nelle istruttorie demaniali e costituisce tutt'oggi un valido strumento per ricerche sul nostro tema.

In moltissimi casi, tuttavia, è impossibile conoscere pienamente la consistenza ed il regime giuridico dei beni comuni nel periodo medievale. Per l'età moderna soccorre una maggiore documentazione supersite e nel Senese sono fonda-

⁴⁸ Cfr. D. CIAMPOLI, C. LAURENTI, *Gli statuti di Rocca d'Orcia – Tintinnano* cit., p. 138, IV dist., rubr. 12. Normativa simile si riscontra molto frequentemente negli statuti. Ad esempio, similmente, nello statuto di Chiusdino del 1473 si legge: «Se alcuno forestiero, che non habiti nel castello o corte di Chiusdino taglierà o per qualunque altro modo legnerà ne' terreni del Communo di Chiusdino o d'altri particolari persone ne la detta corte, sia condannato in lire v. di denari, per ciascuno et ciascuna volta, excepto che i pastori, di chi havessero comprato o fidato ne' paschi et ghiandii d'esso Communo possino fare legna per loro fuoco». Cfr. *Lo Statuto del Comune di Chiusdino (1473)*, a cura di A. Picchianti, Presentazione di D. Ciampoli, Siena, Edizioni Cantagalli, 1998, p. 92, IV dist., rubr. 10.

⁴⁹ Su questi aspetti cfr. A. DANI, *Pluralismo giuridico* cit., pp. 61-84 e, più ampiamente, ID., *Usi civici nello Stato di Siena di età medicea*, Bologna, Monduzzi, 2003.

mentali al riguardo le visite dei magistrati granducali. Quella dell'uditore Bartolomeo Gherardini del 1676-1677 è particolarmente prodiga di informazioni dettagliate⁵⁰ e non a caso l'avvocato Arturo Pallini, patrocinatore di proprietari terrieri, nel 1930 definiva ironicamente il Gherardini come «l'oracolo delle popolazioni in tutte cause relative agli usi civici»⁵¹.

Già apparirà evidente quindi come in queste pagine non possiamo che limitarci a segnalare alcune caratteristiche di fondo, dei tratti generali, ad avvertire di certi problemi che la fonte statutaria pone, non essendo certo possibile una rassegna esaustiva della normativa. Vedremo perciò alcuni esempi riguardanti i vari tipi di beni di uso civico presenti nel territorio senese nel periodo finale del Medioevo, da secondo Trecento a fine Quattrocento, per il quale la fonte statutaria, come s'è detto, diviene meno avara di informazioni.

Riguardo alla diffusione, gli usi civici si ridussero, anche fino a scomparire del tutto, nel contado ben coltivato, di proprietà di cittadini, prossimo alla capitale, soprattutto nella zona a sud-est, fino a Montalcino e dintorni. Nel resto del territorio rimasero invece abbondanti non solo per tutto il Medioevo ma, grazie alla ridotta pressione demografica ed all'incidenza della pastorizia, per tutta l'età moderna. Corrispondono a queste due aree anche tipi di paesaggio immediatamente percepibili ancor oggi nella loro netta diversità: quello dell'inse-diamento poderalo mezzadrile sparso e quello con castelli, nel senso di borghi fortificati, separati anche da vaste estensioni di territorio boscoso e pascoli.




Figura 5. Case coloniche nel celebre affresco del Lorenzetti nel Palazzo comunale di Siena.

⁵⁰ Ho trascritto i passi della *Visita* riguardanti gli usi civici nel volume citato alla nota precedente (pp. 503-571). Il testo della *Visita* è conservato in più copie manoscritte presso l'Archivio di Stato di Siena.

⁵¹ ARTURO PALLINI, *I pretesi usi civici negli antichi territori e corti del Sasso e di Vicarello di Maremma*, Grosseto, Tipografia La Maremma, 1930, p. 141.



Figura 6. La campagna con poderi mezzadrili nella zona delle Crete.



Figura 7. Poderi mezzadrili nella zona delle crete.



Figura 8. Fuori del contado mezzadrile: Gerfalco, nelle Colline Metallifere

3. IL PASCOLO

Il pascolo di uso civico si intrecciava spesso al pascolo di bandita, che trova negli statuti maggiore attenzione, per i motivi che abbiamo visto. Le bandite comunali erano numerose e minuziosamente regolate soprattutto in Maremma, sull'Amiata, in Val d'Orcia e nella zona collinare ad ovest di Siena (ed invece poche o assenti nel contado circostante la città).

La bandita comunale precludeva, di solito soltanto per un certo periodo dell'anno, il pascolo collettivo dei paesani in una porzione di territorio, affinché esso potesse essere ceduto a privati (poteva trattarsi anche di intermediari-appaltatori), che acquisivano dunque un diritto meramente obbligatorio e temporaneo. Le bandite potevano differenziarsi per il tipo di animali ammessi a pascolarvi, in ragione delle caratteristiche della vegetazione e dell'opportunità di mantenere separate le specie di animali.

L'istituzione di una bandita, di norma decisa dal Consiglio comunale più ampio, secondo quanto prescrivevano sia i giuristi, sia i principii di buon governo comunale, doveva avvenire in modo da garantire il soddisfacimento delle necessità della popolazione locale. La finalità dell'istituzione di una bandita era, in ogni caso, quella di trarne un profitto economico, destinato spesso a soddisfare esigenze locali (servizi ed infrastrutture) ed a pagare le tasse dovute alle autorità centrali. Alla individuazione del concessionario si giungeva di regola mediante pubblico incanto, le cui modalità variarono nel corso del tempo e dei luoghi.

Ma una caratteristica molto ricorrente – direi quasi generale – delle bandite comunali era che, finito il periodo di godimento esclusivo del privato concessionario, esse erano destinate all'utilizzo comune da parte degli abitanti del luogo: tornavano cioè, come si diceva, ad essere 'pascolo universale'. A volte era previsto che i paesani potessero far pascolare il loro bestiame domato da lavoro gratuitamente anche nel tempo in cui la bandita era *riservata*, o che potessero esercitare usi civici di altro genere, come ad esempio il legnatico, che spesso coesisteva con il diritto di pascolo nei boschi da ghian-da, in cui venivano mandati ad alimentarsi i suini. Si può dunque veramente parlare di una 'complementarietà' tra bandita ed uso civico di pascolo: l'una poteva benissimo non escludere l'altro, ed i beni di uso civico potevano essere almeno in parte sottratti all'utilizzo collettivo dal Consiglio della Comunità. Per questo è ragionevole attendersi che il medesimo pascolo subisse nel corso del tempo vari mutamenti di regolamentazione, in relazione a fattori locali non sempre facilmente individuabili (demografici, ambientali, economici etc.).

Talvolta, come negli statuti quattrocenteschi di Grosseto⁵², si prevede esplicitamente che ogni tipo di bestiame al pascolo dovesse sempre essere sorvegliato da un guardiano, sia di giorno che di notte. Ricorrente è la previsione del raddoppio della pena per i danneggiamenti provocati da bestiame forestiero: così, ad esempio, dispone lo statuto di Gavorrano del 1465⁵³.

L'ammissione dei forestieri a fruire dei pascoli sembra avere carattere meramente eventuale e discrezionale. A Magliano lo statuto del 1356 sanciva il divieto di pascolo per le bestie forestiere in tutto il territorio solo nel periodo dalle calende di maggio fino a quelle di novembre, mentre nei *Confini delle vigne* il divieto era perpetuo⁵⁴. Ad Abbazia San Salvatore lo statuto del 1434 stabiliva che «nella corte dell'Abbadia, suo distretto e dominio non si possa accettare et introdurre a pascolare bestie forestiere, né darli alcun commercio, inteso però che le bestie dell'abitatori e terrieri dell'Abbadia volendo pascolarci con esse, possino, e se ci stanno l'inverno raddoppi l'erbativo»⁵⁵. A Pereta (1457) il pascolo ai forestieri era consentito solo se essi avessero beni immobili *allirati* nel Comune⁵⁶. Si tratta dunque di una normativa, come al solito, quanto mai eterogenea, dalla quale solo con somma prudenza possono trarsi regole e conclusioni di carattere generale. E tuttavia si possono scorgere, dietro di essa, consuetudini diffuse, tradizioni e mentalità che conducono spesso a non dissimili soluzioni.

Per quanto riguarda il pascolo, dalla metà del Trecento, poco dopo il gravissimo spopolamento causato dalla peste, il territorio maremmano fu interessato in modo massiccio dal fenomeno della transumanza, organizzato da Siena e fonte per la città di cospicue entrate. Con l'istituzione della *Dogana dei Paschi*⁵⁷, in una considerevole area (comprendente sia suolo pubblico delle Comunità o del Comune di Siena, che privato) la città titolare di *dominium*

⁵² Cfr. *Statuto del Comune di Grosseto del 1421*, a cura di M. Mordini, Grosseto, Biblioteca Comunale Chelliana, 1995, p. 210, IV dist., rubr. 18.

⁵³ Cfr. FRANCESCA MONACI, PIERO SIMONETTI, *Gavorrano alla fine del Medioevo. Lo Statuto del 1465*, Arcidosso, Edizioni Effigi, 2009, pp. 116-117, IV dist., rubr. 30.

⁵⁴ Cfr. Archivio di Stato di Siena (da ora ASSi), *Statuti dello Stato*, 61, IV dist., rubr. 7-8.

⁵⁵ Cfr. *Abbadia San Salvatore. Una Comunità autonoma nella Repubblica di Siena*, a cura di M. Ascheri, F. Mancuso, Siena, Il Leccio, 1994, p. 340, agg. 117.

⁵⁶ Cfr. ASSi, *Statuti dello Stato*, 97, f. 30r.

⁵⁷ Il primo statuto della Dogana dei Paschi risale al 1419, ma esso intervenne per regolare una situazione preesistente: cfr. I. IMBERCIADORI, *Amiata e Maremma* cit., p. 108.

sul territorio si riservò il diritto di pascolo, con la facoltà di concedere, attraverso l'apposito *Uffizio dei Paschi*, lo sfruttamento dei pascoli con contratti di *fida* ai *vergari*, cioè i pastori che portavano a svernare il bestiame nelle pianure maremmane, provenienti dall'Appennino e dal Nord della Toscana, attraversavano vasti territori seguendo certi tracciati detti *strade di dogana*, giungendo infine in Maremma, ove facevano pascolare il bestiame nel periodo da settembre-ottobre a maggio, pagando all'*Uffizio dei Paschi* una certa somma in ragione della quantità e qualità del bestiame. Ciò trova analogie (anche cronologiche) con quanto fecero il governo pontificio e quello napoletano, rispettivamente nell'Agro romano e nel Tavoliere delle Puglie⁵⁸.




Figura 9. Bufali maremmani ad Alberese, presso Grosseto.

Ai membri delle Comunità nei cui territori era stata ritagliata la Dogana⁵⁹ fu tuttavia permesso di far pascolare gratis il proprio bestiame in essa (o meglio nella porzione che insisteva sul suolo di giurisdizione comunale,

⁵⁸ Il primo istituì la *Dogana delle pecore* nel 1402; il secondo creò la *Dogana di Puglia* nel 1443. Cfr. OVIDIO DELL'OMODARME, *La transumanza in Toscana nei secoli XVII e XVIII*, «Mélanges de l'École Française de Rome. Moyen Âge - Temps modernes», C, 1988, p. 948; ID., *Le Dogane di Siena, di Roma e di Foggia. Un raffronto dei sistemi di 'governo' della transumanza in Età moderna*, «Ricerche storiche», XXVI, 1996, 2, pp. 259-303.

⁵⁹ Nello *Statuto dei Paschi* vi è un capitolo (il XIX) indicante «Quali luoghi sono sottoposti a Dogana: per levare ogni dubbio si dichiara che li fidati possano durante il tempo della fida pascere e liberamente ritenere le loro bestie nelle corti infrascritte, così nell'estate come nell'inverno, pagando la debita fida, eccettuando però le bandite tanto della Gran Camera Ducale quanto delle Comunità e persone particolari et ancora li confini stretti ed usi che lo passato non sono soliti andare a dogana. E

privato o pubblico), tanto d'estate che d'inverno. Per questa ragione spesso forestieri proprietari di bestiame fecero pressioni sui Consigli comunali per farsi ammettere surrettiziamente alla cittadinanza locale (cioè tra i membri *pleno iure* della Comunità). È evidente che il fenomeno portava ad un impoverimento dei pascoli locali, che si trovavano a sopportare l'impatto di mandrie numerose in aggiunta e in pregiudizio del consueto utilizzo.

Però, nonostante i Comuni maremmani fossero danneggiati, in misura variabile e talvolta gravemente, dal pascolo doganale, non si deve ritenere che la Dogana abbia cancellato ogni diritto di pascolo delle comunità, né tantomeno che il territorio doganale rappresentasse una piena proprietà demaniale dello Stato senese. Si trattava piuttosto di una situazione in cui il consueto intreccio di diritti reali coesistenti si complicava con l'innesto di un ulteriore tipo di dominio, connesso con quello eminente spettante al titolare della giurisdizione superiore. Così si spiegano le testimonianze di consistenti entrate dei Comuni maremmani derivanti dall'affitto dei pascoli in territori comunali da molto tempo inclusi nelle Dogane⁶⁰. Dal punto di vista del fondamento giuridico, le Dogane, tanto nel Quattrocento quanto ancora in età moderna, sembrano poggiare sulla applicazione estensiva di principi di diritto feudale: i feudatari avevano infatti sul territorio soggetto anche un dominio utile sulle risorse naturali eccedenti al fabbisogno della popolazione, risorse che potevano eventualmente anche concedere in godimento a forestieri, e ciò valeva per il pascolo come per l'acqua, il legname e gli altri beni naturali⁶¹.

L'uso civico di pascolo incontrava limitazioni finalizzate alla tutela delle colture (coltivazioni cerealicole, arboree, di ortaggi, di viti etc.), come anche dei prati recinti destinati alle erbe foraggiere. In questi casi il proprietario di

le terre e luoghi sono questi, cioè: Montenero, Cinigiano, Sasso, Civitella, Campagnatico, Monte Orsaio, Batignano, Monte Pescali, Colle Massari, Monte Massi, Sasso Fortino, Paganico per l'inverno, Grosseto, Istia per la vernata, Roselle per la vernata, Cotone, Montorgiali, Cana, Monteano, Pereta, Saturnia, Monte Merano, Manciano, Samprugnano, Rocchette» (I. IMBERCIADORI, *Amiata e Maremma* cit., p. 131).

⁶⁰ Archivio di Stato di Firenze, *Mediceo del Principato*, 2015, ff. 1v, 9v, 20v (*Ristretto e compendio di tutte l'entrate et spese pubbliche dello Stato di Siena, compilato da Cosimo Acciaiuoli nel 1593*). Sul punto cfr. *Contratti agrari ed istituzioni locali nel Senese-Grossetano tra tardo medioevo ed età moderna*, in MARIO ASCHERI, ALESSANDRO DANI, *La mezzadria nelle terre di Siena e Grosseto dal Medioevo all'età contemporanea*, Siena, Pascal, 2011, pp. 94-96.

⁶¹ Cfr. ad esempio GIOVANNI BATTISTA DE LUCA, *Theatrum veritatis et iustitiae*, IV: *De servitutibus*, Venetiis, apud Paulum Balleonium, 1716 (I ed. Romae 1669), disc. 36, p. 57, n. 4.

regola poteva precludere il proprio fondo al bestiame altrui solo facendolo bandire dalle magistrature locali, nei limiti quantitativi stabiliti (per non pregiudicare il pascolo collettivo) e purché provvedesse a delimitarlo con siepi, fossati o muretti. Ad esempio, lo statuto di Cana del 1486 prevedeva che la *possessione* fatta bandire dal Messo (dopo il pagamento di 5 soldi al Comune) dovesse essere contrassegnata con «un solco intorno intorno, o vero con croci, et altrimenti non ne sia bando»⁶². I prati ed i campi da fieno erano equiparati alle altre colture agricole e si considerava quindi l'erba di questi come *frutto industriale*, capace di escludere il pascolo di uso civico. Da una considerazione complessiva delle norme statutarie si può affermare, come vedremo meglio più avanti, che spesso è il 'fattore-lavoro', ovvero la presenza di colture, che porta ad escludere l'utilizzo collettivo, che invece interessa, di regola, ciò che è prodotto spontaneamente dalla natura.

Nello statuto di Radicofani del 1441, si stabilisce che

tucte le bestie, salvo che i porci, non sienno tenute a pena alcuna si intraranno in prati usitati et culte ghiffate⁶³ po' che el feno serà stato trato d'essi et metuto overo palgliaio facto d'esso, ma volemo el signori d'essi prati delle culte debiano avere tracto el fieno overo aver facto el palgliaio infine a mezo mese de lulglio, el quale termine passato non sienno tenute ad alcuna pena se le decte bestie fossero trovate in decti prati⁶⁴.

Lo stesso statuto attesta chiaramente che bandite comunali insistevano, per quanto concerneva l'*utilitas* del pascolo, anche su terreni privati. In esso leggiamo infatti: «Niuna persona venda overo alloche ad alcuna persona alcuni beni i quali havessero in confini delle vigne overo in alcuna delle bandite del Comune per pasturare alcuna bestia senza licentia del Consiglio generale, alla pena de cinque lire per ciascuno contrafaciente ciascuna volta»⁶⁵. E non si trattava di un caso eccezionale: fonti tardo-seicentesche confermano che ancora in età moderna certe bandite comunali di pascolo insistevano su suolo privato⁶⁶.

⁶² Cfr. ASSi, *Statuti dello Stato*, 24, f. 25v.

⁶³ Cioè contrassegnate. Il termine *ghiffare*, derivato dal longobardo, è presente anche nell'Editto di Liutprando (VI, 95).

⁶⁴ Cfr. *Radicofani e il suo statuto del 1441*, a cura di B. Magi, Siena, Cantagalli, 2004, p. 149, IV dist., rubr. 9.

⁶⁵ Ivi, IV dist., rubr. 14.

⁶⁶ Cfr. A. DANI, *Usi civici cit.*, pp. 209-210.




Figura 10. Possibili casi di scomposizione del bene in funzione dell'utilità

Il bene dunque, si scompone giuridicamente in funzione delle *utilitates* offerte all'uomo, a seconda dei tempi. È di godimento individuale – in virtù di un dominio utile o altro diritto più limitato – per le colture e di godimento collettivo per il pascolo nel restante periodo dell'anno.

Un'altra ricorrente limitazione al pascolo collettivo era data da quelle porzioni di pascolo attribuite per privilegio pubblico a determinati soggetti in ragione della loro attività, come i macellai. A Sinalunga lo statuto del 1443⁶⁷ sancisce il privilegio per i *carnaioli* di tenere complessivamente fino a 50 bestie da macello nei pascoli comunali senza pagare gabella, col patto però di

⁶⁷ ASSi, *Statuti dello Stato*, 9, f. 42v.




Figura 11. Esempio di scomposizione del bene per utilità e intreccio di diritti sullo stesso.

non venderle fuori del territorio comunale. Lo stesso numero era previsto dagli statuti Monticchiello (1442)⁶⁸ e di Sassofortino (1486)⁶⁹.

4. IL LEGNATICO

Il diritto di far legna, indispensabile nel contesto di vita delle popolazioni del tempo, lo troviamo attestato in molti dei nostri statuti. Esso, come già abbiamo accennato, era attribuito ai membri, originari o acquisiti, della comunità ed era precluso per i forestieri, salvo particolare autorizzazione. Ad esempio, si legge nello statuto di Montepescali: «Senza licenzia de' Priori et del Consiglio, neuno forestiere tagli legna ne la corte di Montepescali per portarle fuore d'essa corte, a la pena di soldi vinti di denari per ogni soma et per ogni volta»⁷⁰.

⁶⁸ ASSi, *Statuti dello Stato*, 88, f. 26v.

⁶⁹ ASSi, *Statuti dello Stato*, 134, f. 18v.

⁷⁰ *Statuti del Comune di Montepescali (1427)*, a cura di I. Imberciadori, Siena, R. Deputazione toscana di Storia patria, Sezione di Siena, 1938, p. 87 (III dist., rubr. 119).

Non mancano tuttavia peculiarità normative, anche di dettaglio, che taluni statuti offrono, a differenza di altri. Ad Abbadia San Salvatore (per lo statuto quattrocentesco) si faceva una chiara distinzione tra il legname di pregio da costruzione e la legna da ardere. Mentre quest'ultima poteva essere liberamente presa dai paesani nelle selve comunali, per tagliare alberi adatti a ricavare travi e correnti occorreva apposita licenza del Consiglio Generale⁷¹. Anche nella vicina Arcidosso, per lo statuto del 1550, era richiesta la licenza del Consiglio Generale per il taglio nelle selve comunali delle Viepri, ma mentre per i paesani il limite sembra valesse solo per il legname «di castagno o d'altro arbore domestico», per i forestieri vigeva un divieto assoluto⁷². A Sinalunga, in base allo statuto del 1443, il taglio di legname da costruzione era consentito solo previa licenza dei *massari* eletti dal Consiglio ed era previsto in questo caso il pagamento di una *gabella*⁷³.

A Belforte, per lo statuto del 1382, gli uomini del posto pagavano al Comune, per l'esercizio del legnatico, una certa *gabella* per ogni soma di legname. Il taglio di legna da ardere era invece gratuito per i pastori locali, ed era altresì gratuito quello del legname da costruzione per tutti i paesani, previa però licenza del Consiglio Minore⁷⁴.

A Sarteano, per lo statuto del 1433 volgarizzato nel 1527, spettava ai locali Priori «fidar a far legna» nelle selve comunali, lasciando intendere che il taglio venisse esercitato dietro pagamento, appunto, di una *fida* (cioè di una tassa, verosimilmente esigua)⁷⁵. Ma, si dice in un'altra rubrica, «dal Vallocchio di Pietra Stretta in là» verso il confine di Camporsevoli, Cetona e San Casciano», era lecito «a ciascuna persona di Sarteano o habitatore di Sarteano [...] pasturare, lavorare, seminare e tagliar legna a suo beneplacito e volontà, senza alcuna pena», inteso però che chi seminava doveva pagare il consueto terratico al Comune⁷⁶. Si potrebbe pensare che le due norme si riferissero, oltre che a boschi diversi, a diverse qualità di legname: una di minore ed una di maggior pregio.

⁷¹ Abbadia San Salvatore cit., p. 255, V dist., rubr. 9.

⁷² ASSi, *Statuti dello Stato*, 6, IV dist., rubr. 9, 11, f. 75rv.

⁷³ ASSi, *Statuti dello Stato*, 9, f. 42v.

⁷⁴ ASSi, *Statuti dello Stato*, 12, III dist., rubr. [70-71], ff. 36v- 37r.

⁷⁵ ASSi, *Statuti dello Stato*, 130, IV dist., rubr. 189, f. 117r.

⁷⁶ ASSi, *Statuti dello Stato*, 130, IV dist., rubr. 258, f. 138v.

5. LA CACCIA E LA PESCA

Anche se gli statuti mostrano, in materia di caccia e pesca, di seguire soluzioni diverse, in relazione ai particolari contesti ambientali e faunistici, possiamo affermare che si coglie in via generale un allontanamento dai principi del diritto romano, per considerare invece anche queste risorse di pertinenza della comunità locale: in sostanza, di regola, usi civici.

Ma seguiamo direttamente alcune normative statutarie.

A Roccalbegna (per lo statuto del 1475) il forestiero non poteva né uccellare, né cacciare (qui esplicito sembra il riferimento anche alla selvaggina di terra), se prima non avesse ottenuto apposita licenza dal Camerlengo del Comune e dai «massari acciò deputati»⁷⁷. A Sarteano (1433) si specifica che «nissun forestiero possi o debbi in alcun modo uccellare nel distretto» della Comunità, e ciascuno poteva legittimamente stracciare le sue reti da uccelli ed appropriarsi di quanto in esse trovato.⁷⁸ A Massa Marittima, in una riforma del 1510 aggiunta al corpo statutario del 1419, si proibisce ai forestieri in via assoluta di entrare a cacciare e uccellare nel territorio di Massa, sotto la pena di 10 ducati⁷⁹.

Una previsione frequentissima nei nostri statuti obbligava i cacciatori a vendere *in loco* la selvaggina catturata, con divieto di commercialarla fuori dal territorio comunale. Ad esempio, a Roccalbegna (sempre per lo statuto del 1475) ogni sorta di cacciagione doveva essere presentata ai competenti ufficiali comunali, che decidevano se comperarla o meno; in caso negativo essa doveva comunque essere portata a vendere nella piazza del paese⁸⁰.

A Sarteano (1433) si proibiva di vendere altrove la selvaggina presa nel territorio comunale, in modo analogo a quanto stabilito per il legname⁸¹. Anche a Piancastagnaio (1432) chiunque avesse preso selvaggina entro il territorio comunale la doveva portare nel castello, sotto pena di 40 soldi. Qui la poteva vendere, al prezzo però stabilito dallo statuto per ciascuna specie di animale⁸². A Civitella (1487) chiunque avesse preso animali selvatici dove-

⁷⁷ ASSi, *Statuti dello Stato*, 116, II dist., rubr. 54, f. 25v.

⁷⁸ ASSi, *Statuti dello Stato*, 130, IV dist., rubr. 64, f. 89rv.

⁷⁹ ASSi, *Statuti dello Stato*, 64, f. 162r.

⁸⁰ ASSi, *Statuti dello Stato*, 116, II dist., rubr. 85, f. 30v.

⁸¹ ASSi, *Statuti dello Stato*, 130, IV dist., rubr. 79, f. 90rv; IV dist., rubr. 70, f. 90v.

⁸² *Il Comune medievale di Piancastagnaio e i suoi statuti*, a cura di A. Dani, Siena, Il Leccio, 1996, p. 107, V dist., rubr. 60.

va mostrarli al Vicario del luogo, dopodiché venderli in piazza ai prezzi stabiliti dal Comune, a meno che il Vicario non concedesse licenza di vendere altrove⁸³. A Grosseto (1421) la selvaggina doveva essere esposta per un giorno nella piazza principale⁸⁴. A Roccatederighi (1452) chi prendeva cervi, cinghiali e caprioli nel territorio comunale doveva vendere metà della carne nel luogo⁸⁵. A Massa Marittima lo statuto del 1419 proibiva di portar fuori dal distretto cittadino la selvaggina in esso catturata, stabilendo anche espressamente che ogni starna presa doveva essere portata a vendere in Massa⁸⁶.

Queste previsioni confortano ulteriormente nel ritenere che la selvaggina non si considerasse tanto *res nullius* passibile di occupazione, come nel diritto romano, ma piuttosto come prerogativa della comunità territoriale locale.

Considerando infine il problema del rapporto tra diritto di caccia e diritto di proprietà fondiaria, dobbiamo anzitutto tenere presente tutta quella serie di norme che ovunque gli statuari ponevano a tutela delle colture, vietando, ad esempio, di attraversare campi seminati, di tenere cani sciolti nel periodo della vendemmia, di arrecare danno alle messi e ai frutti e così via. Non c'è dubbio che gli statuti considerassero prevalenti i diritti dell'agricoltore (o anche del pastore) su quelli del cacciatore. D'altronde è anche vero che la posizione del proprietario di un fondo non aveva certo quella pienezza di poteri poi prevista dalle codificazioni borghesi ottocentesche. Spesso il contadino non poteva neppure impedire, quando i campi erano vuoti, l'accesso di intere greggi altrui; così tantomeno avrebbe potuto impedire l'ingresso di cacciatori, a meno che non gli fosse stato concesso per privilegio dalla autorità pubblica di chiudere il fondo.

Pur nella diversità di situazioni, possiamo affermare che la cacciagione, al pari dell'erba per il pascolo (escluse le colture prative), del legname morto e selvatico, dei frutti spontanei costituiva un bene che tendenzialmente cadeva al di fuori della disponibilità esclusiva del proprietario o conduttore coltivatore. Si consideri, ad esempio, quanto disponeva lo statuto trecentesco di Batignano in materia di uccellazione con la pania: era vietato impaniare gli alberi altrui solo se fossero stati domestici⁸⁷. Lo statuto di Belforte vietava l'*aucupio* con le reti entro le vigne altrui, ma solo nel periodo dalle ca-

⁸³ ASSi, *Statuti dello Stato*, 38, V dist., rubr. [18], f. 31v.

⁸⁴ *Statuto del Comune di Grosseto cit.*, p. 212, IV dist., rubr. 25.

⁸⁵ ASSi, *Statuti dello Stato*, 120, III dist., rubr. [31], f. 16v.

⁸⁶ ASSi, *Statuti dello Stato*, 64, IV dist., rubr. 134, f. 114r.

⁸⁷ ASSi, *Statuti dello Stato*, 11, V dist., rubr. 26, f. 41v.

lende di agosto a quelle d'ottobre, quando cioè poteva essere arrecato danno all'uva⁸⁸. In modo analogo disponeva lo statuto di Gavorrano del 1464, il quale riconosceva espressamente ai «cacciatori ed ucellatori» il diritto di ingresso nei fondi altrui (precisando «con modo però onesto»), eccetto che nelle «vigne piene», cioè in cui era presente l'uva non ancora vendemmiata⁸⁹. È peraltro verosimile che non fosse soltanto il mero ingresso, quanto la dislocazione di trappole nei fondi altrui, a costituire la fonte di maggiori contrasti tra proprietari e cacciatori e per questo tale attività fu talvolta, pur parzialmente, limitata⁹⁰.

Per quanto concerne la pesca, dalle norme degli statuti emerge che i Comuni di regola si comportavano nei confronti delle risorse ittiche dei fiumi e dei laghi posti nel loro territorio non diversamente da quanto facevano nei confronti della selvaggina, come delle altre risorse naturali. Potevano lasciarle al comune godimento, come potevano porle in regime di concessione a privati con pubblico incanto⁹¹, similmente alle bandite di pascolo, con esclusione almeno parziale del diritto dei singoli. Naturalmente la seconda eventualità poteva verificarsi solo ove l'esercizio della pesca offrisse un reddito di un certo rilievo.

Interessante, in proposito, è il modo in cui vari statuti di Comuni regolavano la pesca nel fiume Ombrone (il maggiore dello Stato Senese) nel tratto che attraversava il territorio comunale, in quanto ci mostra come lo sfruttamento in concessione a privati potesse coesistere con la pesca libera. Lo sta-

⁸⁸ ASSI, *Statuti dello Stato*, 12, III dist., rubr. [85], f. 39r.

⁸⁹ F. MONACI, P. SIMONETTI, *Gavorrano alla fine del Medioevo* cit., p. 137, V dist., rubr. 52. Simile è anche la previsione dello statuto di Grosseto del 1421, che escludeva la punibilità di chi si inoltrasse in vigne ed orti altrui «per cacciar bestie che vi fussero entrate dentro» (*Statuto del Comune di Grosseto* cit., p. 206, IV dist., rubr. 5). A Montepulciano era fissato che «nemo venandi causa vel ucellandi pedester vel equester intrare debeat vineas a kalendis martii usque ad kalendas novembris. Item nemo debeat intrare terras bladas alterius, quando ibi fuerint olera». La pena era quella caso per caso normalmente prevista per i danni dati. Cfr. *Statuto del Comune di Montepulciano* cit., p. 262, III dist., rubr. 10.

⁹⁰ Importanti limitazioni all'*aucupio* furono anche poste negli statuti senesi del Campaio del 1337-1361: cfr. ILDEBRANDO IMBERCIADORI, *Gli statuti del Campaio del Comune di Siena (1337-1361)*, Firenze, Tipografia Bruno Coppini & C., 1941, pp. 84-85, III dist., rubr. 14-17.

⁹¹ Negli statuti si parla ora di «allogagione» (ossia di locazione), ora di «vendita», lasciando supporre una vendita di cosa futura. Oggi parleremmo di contratto di appalto.

tuto di Paganico di fine Quattrocento stabiliva che «le canneraie⁹² si mandino ogni anno a bando et diensi a chi più ne darà et coloro che compranno le decte canneraie sieno tenuti d'arrecare tucto el pesce che pigliaranno ad venderlo in su la piazza di Paganico»⁹³. Dopo aver prescritto quindi a quanto si sarebbero dovute vendere le diverse qualità di pesce, si precisava che «niuno altro possa per alcuno modo pescare nel fiume, excepto che con reti o nasse⁹⁴, socto pena di lire X di denari per ciascheduna volta che contrafacto fusse; et al decto Comune sia lecito di far pescare nel decto fiume per sancta Maria d'agosto come a lui parrà et piacerà»⁹⁵. È evidente come la multa cospicua mirasse a salvaguardare l'interesse del concessionario delle «canneraie», ma si noti che rimaneva lecito a chiunque pescare con «reti o nasse» e per la festa dell'Assunta⁹⁶. Un'altra rubrica del medesimo statuto⁹⁷ interveniva a precisare che si poteva pescare solo dal ponte di Gretano in poi, verso la foce. Nel tratto di fiume a monte, la pesca era invece vietata con ogni mezzo, nasse comprese, «et questo per respecto quando la Comunità accadesse de honorare Potestà o altri cittadini, che per questo caso possa decto Comune potere provvedere de havere alquanto di pescie»⁹⁸. Come nel primo caso, dunque, si motiva e legittima la limitazione con necessità e finalità del Comune, che

⁹² Si trattava di strutture costruite con canne intrecciate e legate, nelle quali rimanevano intrappolati i pesci. Sappiamo che esse erano usate anche in altri fiumi e in laghi, come quello di Chiusi e nel Trasimeno.

⁹³ *Paganico: Statuti della Comunità (secolo XV)*, a cura di S. Cappelli, F. Doccini, Grosseto, Archivio di Stato di Grosseto, 1993, p. 33, III dist., rubr. 45. L'obbligo di vendita *in loco* del pesce è analogo a quello, già visto, per la selvaggina, e si trova previsto presso altri Comuni.

⁹⁴ Si tratta di attrezzi imbutiformi realizzati con giunchi intrecciati: cfr. PAOLO DE SIMONIS, *La caccia e la pesca*, in *Cultura contadina in Toscana*, I, Firenze, Bonechi Editore, 1989, p. 534.

⁹⁵ *Paganico: statuti della Comunità* cit., p. 33, III dist., rubr. 45.

⁹⁶ Ciò sembra bene collegarsi con quanto notava Giuseppe Mira: «una eccezione notevole al sistema della esclusività dei diritti di pesca [...] è la concessione della libertà assoluta di pesca con l'uso di determinati arnesi», volta a beneficio soprattutto dei più poveri e di quanti si dedicavano alla pesca non di mestiere, ma nel tempo libero da altre occupazioni, come contadini e artigiani. Cfr. GIUSEPPE MIRA, *La pesca nel Medioevo nelle acque interne italiane*, Milano, A. Giuffrè, 1937, pp. 24-25.

⁹⁷ *Paganico: statuti della Comunità* cit., p. 62, V dist., rubr. 19.

⁹⁸ Ivi, p. 62. La pena qui prevista è di 40 denari, ognuno poteva accusare il contravventore, avendo diritto al quarto di essa ed all'anonimato. Come di consueto la pena raddoppiava se il fatto fosse commesso nottetempo.

con pieni poteri ed analogamente ad altri tipi di beni naturali, dispone e regola a suo piacere anche del diritto di pesca.

Delle normative simili a quelle appena viste, giacché anch'esse mostrano la compresenza di usi civici di pesca ed utilizzi privati mediante appalto, riguardano lo stagno di Montepescali. Qui, come si viene a sapere da una rubrica dello statuto del 1427, si «vendeva», cioè si concedeva, a privati la pesca nello stagno locale, tramite il Consiglio e sotto determinate e precise condizioni. In primo luogo doveva essere garantito il rifornimento di pesce al paese, specialmente nel tempo di Quaresima e al venerdì, cioè quando non veniva fatto uso di carne. In altri termini il concessionario doveva vendere *in loco* il pesce pescato ed al prezzo stabilito dai *Soprastanti* del Comune. In secondo luogo il «compratore» della pesca nello stagno non doveva in alcun modo (con chiuse o altro) impedire ad altri la pesca «con bol di reti», inteso però che ognuno che si fosse recato a pescare nello stagno avrebbe dovuto consegnare un pesce ogni tredici pescati a detto «compratore»⁹⁹.

6. RACCOLTA DI PRODOTTI NATURALI SPONTANEI

Sono assai rare nei nostri statuti le norme sulla raccolta dei prodotti spontanei del bosco e possiamo dunque direttamente passare a vedere qualche caso.

Lo statuto di Abbadia San Salvatore stabiliva che i forestieri non potessero cogliere il *nebbio*¹⁰⁰ nel territorio comunale, lasciando così intuire che ai paesani ne fosse di norma consentita la raccolta¹⁰¹. Lo statuto di Campagnatico del 1521 consentiva ad ogni famiglia del luogo di cogliere fino a mezzo staio di pere nella bandita comunale¹⁰².

⁹⁹ *Statuti del Comune di Montepescali* cit., p. 114, IV dist., rubr. 32.

¹⁰⁰ Si tratta forse della *Pianta della nebbia* o *Scotano* o *Sommaco* (*Cotinus coggyria*), arbusto produttivo di belle infiorescenze e frutti di uso ornamentale, un tempo usato anche nella conciatura delle pelli.

¹⁰¹ *Abbadia San Salvatore* cit., p. 235, IV dist., rubr. 28, dove si legge: «Della pena de' forestieri che cogliessero il nebbio. Nessun forestiero ardisca o presuma per sé o per altri cogliere o far cogliere et extraere nebbio della corte o distretto dell'Abbadia alla pena di soldi quaranta per ciascuno. E a ciascuno sia lecito accusare et il Podestà possa per inquisitione procedere et habbia la quarta parte della condanna-gione riscossa. E quella medesima pena incorri qualunque terrazzano che porterà nebbio fuore del distretto dell'Abbadia».

¹⁰² ASSi, *Statuti dello Stato*, 21, IV dist., rubr. 36, f. 78v.

A Iesa, per lo statuto del 1535¹⁰³, ciascuno del luogo – ma non il forestiero – poteva liberamente cogliere nei boschi comunali piante spontanee come vischio¹⁰⁴, robbia¹⁰⁵ o cerretta¹⁰⁶. Per ghiande e castagne selvatiche era previsto che se ne consegnasse uno staio ogni quattro al Comune¹⁰⁷.

Non abbiamo riscontrato negli statuti norme sulla raccolta di funghi. In questo e negli altri aspetti non illuminati dalle fonti probabilmente non è fuori luogo supporre un regime di uso civico *ex consuetudine*, almeno per i frutti selvatici ed i prodotti spontanei del bosco¹⁰⁸. Ma ovviamente rimane la possibilità che, in casi di abbondanza o mancanza di interesse, se ne consentisse una raccolta libera, cioè aperta indistintamente anche ai forestieri.

7. L'APPROVVIGIONAMENTO DI ACQUA

Anche per quanto riguarda il diritto di approvvigionarsi di acqua sorgiva (*ius aquandi*)¹⁰⁹, pochissime sono le testimonianze che ricaviamo dagli statu-

¹⁰³ Cfr. *Statuto del Comune di Iesa (1535)*, a cura di A. Dani, in *Monticiano e il suo territorio*, a cura di M. Ascheri, M. Borracelli, Siena, Cantagalli, 1997, p. 202, rubr. 44: «Ordinoro e statuiro li detti statutari che nissuno forestiero non possa dar danno a cogliere vischio o cerretta né robbia nela corte di Iesa a la pena di soldi xl. per ciascuno e ciascheduna volta. E se nissuno di Iesa andasse con lui o li desse ricetta a quel tale desse danno, sia tenuto di paghare doppia pena se prima non lo riconoscie dal Comune e ongniuno lo possi accusare e pengnioreggiare e abine la quarta parte».

¹⁰⁴ Il *Viscum album* trovava vari utilizzi come collagene e nella farmacopea tradizionale.

¹⁰⁵ Dalla *Rubia tinctorum* si ricavava un colore rosso.

¹⁰⁶ La *Serratula tinctoria* era parimenti usata come colorante (giallo) e la medicina popolare le attribuiva proprietà curative delle ferite.

¹⁰⁷ *Statuto del Comune di Iesa* cit., p. 202, rubr. 42. Qui leggiamo: «Anco ordinoro li detti statutari che qualunque persona cogliesse ghiandi o castangnie salvatiche del Comune, sia tenuto di dare e pagare al Comune dele quattro staia l'uno, e chi contra farà paghi soldi xl. per ciascheduna volta al Comune e non se li possa fare gratia».

¹⁰⁸ Poco distante dai nostri confini, vi sono statuti che esplicitamente dispongono in tal senso: in un Comune assai simile a quelli senesi, come Soriano nel Cimino, chiaramente si fissava «che li forestieri non possino cogliere nespole, corgnole, sorbe et altri frutti etiam salvatici, sotto pena di uno scudo per persona e volta», evidentemente consentendo invece liberamente tale attività ai Sorianesi. Così nei *Capitoli de' danni dati* del 1646 (Archivio di Stato di Roma, *Statuti*, 809.10, rubr. 16, pp. 206-207).

¹⁰⁹ Lo *ius aquandi* è da tenere distinto dalla servitù di prendere acqua stabilita a

ti. Uno dei rari esempi ce lo offre lo statuto quattrocentesco di Montisi, il quale prevede che «a ogni persona sia lecito et possa andare sença bando niuno pagare, a ogni fonte altrui per l'acqua in qualunque luogo fusse, andando et passando per li luoghi sença fare danno o cogliare alcune cose di detto luogo»¹¹⁰. Possiamo desumere, anche qui, che molto spesso intervenissero consuetudini a regolare questi aspetti come uso civico. Abbiamo incontrato qualche testimonianza in questa direzione in statuti di Comuni del vicino Stato della Chiesa. A Frascati per gli statuti del 1515 era permesso «che tutti gli huomini et donne del detto castello habbino acqua franca et libera a far orti et macerare lino»¹¹¹.

8. LA CONCESSIONE A *TERRATICO*

I nostri Comuni spesso lasciavano propri terreni a disposizione di chiunque dei propri membri¹¹² (o anche di forestieri, di solito a più gravose condizioni)¹¹³ volesse lavorarli, dietro pagamento di un canone detto *terratico*¹¹⁴. L'ammontare del terratico variava da Comune a Comune, e consisteva in una parte del prodotto, da corrispondere in tempi prestabiliti, in genere d'esta-

favore di un fondo, che esiste in ragione del fondo medesimo e delle sue necessità colturali e non in ragione della cittadinanza del suo proprietario o conduttore.

¹¹⁰ Cfr. *Statuto di Montisi del 1494*, a cura di L. Gatti, Siena, Amministrazione Provinciale Siena, 1994, p. 98, rubr. 153.

¹¹¹ Cfr. ANNIBALE ILARI, *Frascati tra Medioevo e Rinascimento con gli statuti esemplati nel 1515 e altri documenti*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1965, p. 151, rubr. 9. A Patrica, secondo gli statuti del 1696, era «lecito ad ogni persona di poter andare all'acqua sorgiva dovunque la troverà» (Archivio di Stato di Roma, *Statuti*, 822.12, rubr. 59 f. 6v).

¹¹² A Celle sul Rigo lo statuto del 1471 vietava ai forestieri di lavorare ogni tipo di terreno posto nel territorio comunale, a meno che non fosse proprio o, in caso contrario, non si ottenesse il permesso dal Consiglio generale del Comune. Cfr. ASSi, *Statuti dello Stato*, 35, f. 71r.

¹¹³ Ad Abbazia San Salvatore lo statuto quattrocentesco prescrive: «nessun forestiere lavori de' terreni del Comune senza licenza de' Priori [...], sotto pena di lire 10 per ciascuno e ciascuna volta. Il qual forestiero paghi per terratico tutto seme», canone doppio a quello applicabile ai paesani. Cfr. *Abbadia San Salvatore* cit., p. 251, V dist., rubr. I.

¹¹⁴ Sul tema si veda in particolare LETIDIO CIARAVELLINI, *Il terratico*, Grosseto, Stem, 1961.

te, per la festa dell'Assunta (come spesso già accadeva per i canoni dovuti al signore)¹¹⁵. Spesso i Comuni prendevano misure volte a far sì che i loro terreni non rimanessero improduttivi, rischiando l'inselvaticamento. Ogni concessione doveva venire annotata in un apposito registro; il tempo di concessione poteva variare (un anno e mezzo, tre anni etc.), anche se era comunque piuttosto breve. Di regola non esisteva sul terreno abitazione o ricovero per il lavoratore, che alla sera rincasava dentro le mura del paese. Talvolta si precisava, ma dobbiamo chiederci in realtà se anche negli altri casi ciò fosse sottinteso, che le calamità naturali (inondazioni, tempeste etc.), le guerre e le epidemie che avessero impedito di trarre frutto dalle colture, avrebbero esentato dal pagamento del *terratico*. La normativa statutaria è spesso lacunosa nel disegnare la figura di questo istituto: se da un lato, infatti, essa definisce, di solito, le modalità di assegnazione, registrazione e pagamento del canone, dall'altro rimette alla disciplina pattizia o alla consuetudine la definizione di altri aspetti del rapporto.

Lo statuto di Montemerano (1489) prevede che il terratico al Comune dovesse essere pagato da tutti coloro che avessero lavorato terreni che non risultassero *allirati* a nessuno¹¹⁶. In altri termini bastava il fatto che un terreno non risultasse (dalle scritture del Comune) appartenere ad un privato, perché il Comune stesso potesse esigere il *terratico*, in forza solamente della mera inclusione del fondo nel territorio di sua giurisdizione.

Nel contesto esaminato non sembra di poter considerare, come in altre aree italiane, il *terratico* alla stregua di un uso civico vero e proprio (di semina), ma crediamo che esso debba intendersi come una forma di locazione, o più precisamente, di un contratto (anche tacito) di affitto a breve termine, a canone variabile ed in natura e regolato principalmente dagli statuti e dalla consuetudine. Tuttavia la concessione di terre comunali sembra avvenisse talvolta con la finalità di favorire i più poveri. A Pereta (1457) una riforma allo statuto quattrocentesco prevedeva che «per advenire, per utilità deli po-

¹¹⁵ A Piancastagnaio andava pagato (al Camerlengo) per la festa dell'Assunta: cfr. *Il Comune medievale di Piancastagnaio* cit., p. 122, V dist., rubr. 118.

¹¹⁶ «Statuïro et anco ordinario e' detti Statutari che se alcuna persona lavorarà o farà lavorare ne la corte et distrecto di Montemerano alcune terre, le quali non fussero a lira d'alcuno, che non riferissero al Comune di Montemerano, che allora el decto lavoratore sia tenuto et debba pagare et dare el terratico de la detta terra al Camarlengo del Comune di Montemerano [...] non pregiudicando [...] le ragioni del Comune di Siena». Cfr. ASSi, *Statuti dello Stato*, 81, f. 43v.

vari homini che non possano fare lavorecci grossi, ad ciascuno di castel di Pereta sia licito lavorare nela bandita de' Petricci et seminare»¹¹⁷. A Chiusdino lo statuto del 1473 riservava alla coltivazione da parte dei poveri del luogo certi orti di proprietà del Comune, concessi dietro pagamento di un fitto (presumibilmente modesto) da corrispondersi per la festa dell'Assunta¹¹⁸.

Negli statuti non è raro incontrare norme ispirate dalla preoccupazione di evitare usurpazioni (che sembra fossero piuttosto consuete) di terreni dati a *terratico*. A Trequanda lo statuto del 1369 punisce chi si appropria di terre comunali estendendo i propri confini¹¹⁹, chi lavora o fa lavorare terreni del Comune senza averli formalmente ricevuti in affitto dai Priori¹²⁰, chi non paga il terratico a tempo debito, per la festa dell'Assunta¹²¹. A Grosseto lo statuto del 1421 prevedeva un apposito collegio di tre *prudentes viri*, tassativamente da nominarsi nel gennaio di ogni anno dai Priori «super dissentiis et litibus quae cotidie oriuntur in Grosseto pro dominio terrarum et terraticis»¹²². Inoltre, con cadenza annuale, e sempre nel mese di gennaio, gli stessi Priori avrebbero dovuto designare due cittadini esclusivamente incaricati di recuperare i beni comunali indebitamente occupati¹²³.

9. PER CONCLUDERE: MUTEVOLEZZA DI SOLUZIONI E COSTANZA DI PRINCIPI DI FONDO

Quanto abbiamo visto, pur in un quadro sintetico che certamente ha sacrificato varie peculiarità, credo che mostri comunque l'eterogeneità normativa in materia di beni comuni, riflesso di una *potestas statuendi* e di consuetudini alla base del consueto pluralismo giuridico pre-moderno. D'altro canto, analogamente a quanto avveniva per la stessa forma organizzativa dell'istituzione comunale¹²⁴, dietro la mutevolezza di soluzioni sembrano stagliarsi, anche se inespresi, alcuni principi – diremmo 'costituzionali' – di fondo.

¹¹⁷ ASSi, *Statuti dello Stato*, 97, f. 134v.

¹¹⁸ *Lo statuto del Comune di Chiusdino cit.*, pp. 63-64, I dist., rubr. 41.

¹¹⁹ *Statuti medievali e moderni del Comune di Trequanda (secoli XIV-XVIII)*, a cura di D. Ciampoli, P. Turrini, Siena, Cantagalli, 2002, pp. 92-93, V dist., rubr. 5.

¹²⁰ Ivi, p. 93, V dist., rubr. 6.

¹²¹ Ivi, p. 93, V dist., rubr. 7.

¹²² *Lo statuto del Comune di Grosseto cit.*, p. 198, V dist., rubr. 43.

¹²³ *Ibid.*, pp. 118-119, I dist., rubr. 46.

¹²⁴ Cfr. A. DANI, *Gli statuti dei Comuni cit.*, pp. 169-215.

Anzitutto può indicarsi quello che quanto è prodotto spontaneamente dalla natura, senza il lavoro dell'uomo, tendesse ad essere considerato di pertinenza di tutta la comunità locale o del Comune in quanto titolare di potere pubblico sul territorio.

Si tratta di una concezione popolare dalle profonde radici nella cultura contadina europea, per cui è soprattutto il lavoro che legittima l'appropriazione individuale, mentre il bene naturale spontaneo è tendenzialmente considerato di tutti. Tale concezione non trovava però riscontro nel diritto romano giustiniano recuperato dai *doctores legum* – specchio dell'ordine agrario tardo-imperiale dominato dalla grande proprietà aristocratica. Dunque non è certo da meravigliarsi che il giurista, nel caso di fondi ricondotti all'utilizzo collettivo, perché rimasti per certo tempo senza essere coltivati¹²⁵, potesse confortare i proprietari di essere vittime di usurpazioni del tutto illegali. Ma il fatto che le fonti registrino non sporadicamente nelle campagne medievali questo fenomeno di riappropriazione collettiva dell'incolto non è forse privo di significato e rimanda a radicate concezioni del rapporto tra uomo e risorse naturali. Riferendosi in particolare ai diritti germanici, scrive Gurevic:

Si faceva discendere il diritto di possesso dal fatto di lavorare la terra. Perciò il contadino poteva prendere possesso di una parcella dalle terre comuni nella misura in cui era in grado di coltivarla [...]. Al contadino che per lungo tempo aveva coltivato la terra senza che nessuno avanzasse pretese su di essa veniva riconosciuto il diritto di possesso. Viceversa, il proprietario che non aveva sfruttato la terra finiva per perdere i suoi diritti. Il diritto di proprietà non era concepito dai barbari in forma astratta: si considerava proprietà ciò che era lavorato¹²⁶.

L'invasione-migrazione longobarda portò probabilmente con sé anche in Toscana aspetti di questa mentalità del tutto estranea al tardo diritto romano-bizantino. Con il tempo, a contatto con popolazioni e territori di antica tradizione giuridica romana, certamente simili idee si stemperarono, si affievolirono. Ma forse non vennero mai del tutto meno nella coscienza popolare, al di sotto dell'ufficialità, non solo nell'Alto Medioevo, ma, nelle campagne,

¹²⁵ GABRIELLA PICCINI, *La politica agraria del Comune di Siena*, in ALFIO CORTONESI, GABRIELLA PICCINI, *Medioevo delle campagne. Rapporti di lavoro, politica agraria, protesta contadina*, Roma, Viella, 2006, p. 255.

¹²⁶ ARON JA. GUREVIC, *Le categorie della cultura medievale*, trad. it. Torino, Einaudi, 1983 (I ed. 1972), p. 247.

ancora nel tardo Medioevo, nonostante l'ormai completa riesumazione della compilazione giustiniana da parte dei giuristi e la loro opera esegetica intensissima su di essa. Tale concezione era alla base di rapporti agrari come la *colonia perpetua* (dove il rapporto sorgeva tacitamente con l'atto unilaterale, non contestato, della messa a coltura di una terra improduttiva)¹²⁷ e che emerge anche in certi giuristi di primo piano di età moderna, come il De Luca, nella diversa attribuzione dei frutti naturali (spontanei) e dei frutti industriali (ottenuti *cum labore*), ignota al *corpus iuris* giustiniano¹²⁸.

Ciò si collega ad un altro tratto ricorrente, non solo in Toscana ma ovunque in Italia, al quale abbiamo già accennato: la possibilità di una scomposizione del dominio (diretto e utile, più domini utili) e di una separazione tra titolarità e godimento di certi beni¹²⁹: una forma di proprietà lontana tanto dal *dominium* giustiniano, quanto dalla proprietà codicistica attuale: una proprietà non *piena* e *assoluta*, non solo *esclusiva*, ma appunto *divisa* e spesso almeno in parte *inclusiva*¹³⁰.

Emerge poi assai nettamente dagli statuti la possibilità di previsione di limitazioni e condizionamenti di vario tipo alla proprietà privata, in vista di esigenze della comunità (es. divieto di alienazione a forestieri, servitù obbligatorie, imposizione di un calendario per i lavori agricoli, norme suntuarie etc.)¹³¹.

Per quanto riguarda la titolarità di beni comuni e usi civici, nel contesto Senese essa si legava all'appartenenza *pleno iure* alla comunità locale (non solo a livello di Comune, ma anche di semplice villaggio). Nondimeno vediamo dagli statuti che le condizioni di ammissione alla 'cittadinanza locale' pote-

¹²⁷ Cfr. ENRICO BASSANELLI, *Colonia perpetua*, in *Enciclopedia del diritto*, VII, Milano, Giuffrè, 1960, pp. 510-515.

¹²⁸ Cfr. ALESSANDRO DANI, *Frutti naturali e domini comunitari nell'esperienza giuridica di antico regime*, «Archivio Scialoja-Bolla. Annali di studi sulla proprietà collettiva», I, 2006, pp. 113-128.

¹²⁹ Su questi aspetti si veda UGO PETRONIO, *Usi e demani civici fra tradizione storica e dogmatica giuridica*, in *La proprietà e le proprietà*, Atti del Convegno di Pontignano 30/IX - 3/X 1985, a cura di E. Cortese, Milano, Giuffrè, 1988, pp. 518-521.

¹³⁰ Non appare fuori luogo ricordare come oggi, nell'ottica di certe linee di riforma, come ad esempio in quella formulata nel 2007 dalla Commissione Rodotà, il concetto di beni comuni deve essere liberato da un necessario riferimento alla titolarità della proprietà. Cfr. ALBERTO LUCARELLI, *Beni comuni: dalla teoria all'azione politica*, Viareggio, Dissensi, 2011, pp. 25 e 38-39. Una proprietà dunque non più 'esclusiva', ma 'inclusiva'.

¹³¹ Sul tema si veda UGO NICOLINI, *Le limitazioni alla proprietà negli statuti italiani*, Mantova, Tipografia industriale Mantovana, 1937.

vano variare da caso a caso. Sempre godevano di questi beni, anzitutto, gli *originari*, i nati da famiglie del posto, ma di regola ad essi si equiparavano i cittadini acquisiti (*aggregati* o *incolae*), abitanti da un numero prefissato di anni nel luogo ed ammessi dall'assemblea comunale, talora sotto certe condizioni, come l'acquisizione di casa e terra, il giuramento di adempiere alle prestazioni personali e pecuniarie previste. La maggiore chiusura o apertura della comunità verso i nuovi venuti era determinata generalmente dalla disponibilità di sufficienti risorse naturali, dalla consistenza demografica e dal bisogno di forza lavorativa, secondo criteri pragmatici¹³².

L'appartenenza dei beni a comunità locali legittimava e richiedeva anche l'esercizio di poteri organizzativi a livello locale: di qui gli ampi margini di potestà normativa (statuti, patti e consuetudini), pur entro il quadro giuridico più ampio dello *ius commune* (ma con possibilità di deroghe consistenti ad esso). Era in gran parte a livello locale che si definivano le regole per l'uso dei beni comuni, in un contesto dunque di forte pluralismo o particolarismo giuridico.

Altro aspetto di fondo, è la previsione di momenti istituzionali definiti per la gestione dei beni comuni, come assemblee e cariche *ad hoc*, con precisi meccanismi di partecipazione e di deliberazione. Un principio che influenzò anche le normative statutarie e le stesse forme organizzative comunali, è quello del necessario ampio coinvolgimento degli utenti interessati alla gestione dei beni di utilizzo collettivo. Se certamente non vi fu una puntuale applicazione del principio enunciato dai giuristi che *quod omnes tangit ab omnibus debet adprobare*, si dovrà considerare che spesso, e nelle comunità più piccole quasi sempre, erano demandate all'assemblea più ampia, anche di tutti i capifamiglia, la regolamentazione e la disposizione di questo tipo di beni¹³³.

Il principio *quod omnes tangit...*, cioè del consenso unanime, fu dai giuristi estrapolato dal diritto romano (ma applicato a tutt'altri casi, come la tutela congiunta di minori: *Cod.* 5.59.5). Credo che tale principio applicato alla gestione dei beni comuni si possa leggere come un avallo autorevole a prassi popolari diffuse che, in realtà, non avevano molto a che vedere con il diritto romano o con il diritto canonico, che pure aveva elevato il principio del *quod omnes tangit* alla dignità di *regula iuris* (la XXIX del *Liber Sextus* di Boni-

¹³² Più ampiamente mi sono soffermato sull'argomento in *Gli statuti dei Comuni* cit., pp. 195-205.

¹³³ Di nuovo rinvio al mio già citato scritto *Tra 'pubblico' e 'privato'*.

facio VIII). Si sarebbe trattato, in sostanza, di una trasposizione di prassi popolari entro principi romano-canonistici, verosimilmente allo scopo di garantire loro maggiore stabilità ed autorevolezza. Ma la fonte vera, originaria, del principio fu probabilmente del tutto consuetudinaria, scritta nella mentalità popolare: ciò che viene utilizzato da tutti ed appartiene a tutta la comunità è giusto che sia gestito insieme e trovi tutti d'accordo.

In ultimo, occorre ricordare che ovunque vi era la previsione, per ciascun appartenente alla comunità, di precisi doveri di collaborazione, di prestazioni personali lavorative ed economiche, e non si esitava ad attribuire ampi poteri di comando in capo alle autorità comunali. Non sfuggiva come la dimensione collettiva esigesse ordine, rispetto delle regole e di doveri, lealtà, pena la degenerazione caotica, il proliferare di utilizzi impropri e usurpazione dei beni comuni. In questo senso ben si spiega anche la costante previsione statutaria di meccanismi e figure di controllo (come guardiani) sull'utilizzo dei beni e sanzioni precise, rapidamente ovunque applicate tramite celebri procedure di tipo sommario¹³⁴.

Come i beni comuni di cui trattiamo presentino vari aspetti di interesse attuale emerge ottimamente dalle ricerche di Elinor Ostrom, premio Nobel per l'economia nel 2009¹³⁵. Esse hanno mostrato come l'esperienza pre-moderna suggerisca modelli di rapporto tra uomo e risorse naturali degni oggi di attenzione nella ricerca di soluzioni oltre la pura mercificazione-privatizzazione e la gestione burocratica statalistica. L'economista americana ha indicato le condizioni necessarie per una buona e longeva gestione comunitaria delle risorse nei seguenti elementi: chiara definizione dei soggetti fruitori (dunque circoscrizione della comunità titolare) e delle modalità d'uso; rispondenza delle regole di appropriazione alle condizioni locali; partecipazione ampia alla gestione ed alla determinazione delle regole; controllo attento delle condizioni di utilizzo; presenza di un sistema di sanzioni; presenza di mezzi rapidi, efficienti ed economici, a livello locale, per la risoluzione della controversie; possibilità di auto-regolamentazione senza ingerenze esterne¹³⁶. Si può rimanere sorpresi del forte riscontro che questi criteri, oggi

¹³⁴ Sull'argomento cfr. ancora il mio *Gli statuti dei Comuni* cit., pp. 195-205.

¹³⁵ ELINOR OSTROM, *Governare i beni collettivi*, trad. it., Venezia, Marsilio, 2006 (I ed. 1990).

¹³⁶ Varie riflessioni sull'importante analisi della Ostrom si leggono nei contributi del recente volume *Beni comuni e cooperazione*, a cura di L. Sacconi, S. Ottone, Bologna, Il Mulino, 2015, in specie cfr. pp. 18-19, 126-130, 153-156. Ma il dibatt-

per la prima volta scientificamente individuati, trovano nell'esperienza storica delle nostre comunità¹³⁷.

Alcuni, spingendosi oltre, ritengono che la causa principale degli attuali preoccupanti squilibri sociali ed ecologici planetari sia da imputare ad un sistema giuridico bloccato nel paradigma individualistico-statalistico, specchio del riduttivismo meccanicista che ha dominato la scienza moderna a partire dal XVII secolo¹³⁸. In quest'ottica il presente richiederebbe una epocale ristrutturazione dell'ordine sociale sulla base di una rete organizzativa comunitaria a vari livelli, con aspetti che richiamano il modello dei beni comuni dell'epoca pre-moderna: senz'altro una vera rivoluzione copernicana nel diritto e nelle istituzioni¹³⁹.

tito sui beni comuni ha visto negli ultimi anni, com'è noto, l'intervento e il confronto di molti studiosi di varie discipline e i contributi sulla materia sono ormai davvero copiosi e consistenti. Tra questi ricordiamo almeno *La società dei beni comuni. Una rassegna*, a cura di P. Cacciari, Roma, Ediesse, 2010; GIOVANNA RICOVERI, *Beni comuni vs. merci*, Milano, Jaca Book, 2010; FILIPPO VALGUARNERA, *Accesso alla natura tra ideologia e diritto*, Presentazione di B. Bengtsson, Torino, Giappichelli, 2010; MICHAEL HARDT, ANTONIO NEGRI, *Comune. Oltre il privato e il pubblico*, Milano, Rizzoli, 2010; UGO MATTEI, *Beni comuni. Un nuovo manifesto*, Roma-Bari, Laterza, 2011; *L'Italia dei beni comuni*, a cura di G. Arena, Ch. Iaione, Roma, Carocci, 2012; *Il diritto del comune. Crisi della sovranità, proprietà e nuovi poteri costituenti*, a cura di S. Chignola, Verona, Ombre Corte, 2012; LAURA PENNACCHI, *Filosofia dei beni comuni. Crisi e primato della sfera pubblica*, Roma, Donzelli, 2012; *Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni*, Introduzione e cura di M.R. Marella, Postfazione di Stefano Rodotà, Verona, Ombre Corte, 2012; *Tempo di beni comuni. Studi multidisciplinari*, Fondazione Lelio e Lisli Basso – Issoco, Annali 2010-2012, Roma, Ediesse, 2013.

¹³⁷ E non solo delle nostre: per un quadro più ampio cfr. *La gestione delle risorse collettive. Italia settentrionale, secoli XII-XVIII*, a cura di G. Alfani, R. Rao, Milano, Franco Angeli, 2011, dove una puntuale sintesi di Alessandra Bulgarelli Lukacs riguarda il Meridione (*La gestione delle risorse collettive nel regno di Napoli in età moderna: un percorso comparativo*, Ivi, pp. 227-244).

¹³⁸ Cfr. FRITJOF CAPRA, UGO MATTEI, *The Ecology of Law. Toward a Legal System in Tune with Nature and Community*, Oakland, Berrett-Koehler Publishers, 2015.

¹³⁹ Ivi, p. 12: «This process is urgently needed and overdue. It is as simple and revolutionary as the Copernican revolution, which at the dawn of modernity displaced the Earth from the center of the solar system in favor of the Sun as a result of new knowledge. This process requires that we now, as a consequence of our new ecological knowledge, displace the individual owner from the center of the legal system in favor of the commons. To do this we must rethink the most intimate structure of the law to reflect the basic principles of ecology and the new systemic thinking of con-

Ma lo storico del diritto deve arrestarsi qui, lasciando ad altri il difficile compito di valutare se qualche aspetto della conclusa esperienza del passato possa nuovamente essere valorizzato e recuperato, in armonia con l'ordinamento vigente o attraverso profonde trasformazioni di quest'ultimo. Il compito di chi lavora con le carte che il tempo ha risparmiato non può essere che quello di restituire più fedelmente possibile il volto di un'esperienza che fu il frutto di peculiari concezioni, mentalità, contesti ambientali e sociali.

temporary science: no mechanistic separation between subject and object; no individual atom, but community and relationship as building blocks of the legal order. The reality follows what we collectively think and do». Il libro si legge ora anche in traduzione italiana con il titolo *L'ecologia del diritto. Scienza, politica, beni comuni*, Sanselpolcro, Aboca, 2017.